

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3081-A**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento
presentata alla Presidenza il 26 novembre 2002)*

(Relatore: **RIZZI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 24 luglio 2002 (v. stampato Senato n. 1308)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 luglio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3081 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regola-

mento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

RIZZI, *Relatore.*

ALLEGATO

L'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con l'Islanda, firmato a Roma il 14 gennaio 1999, costituisce uno strumento aggiornato ed efficace di collaborazione culturale scientifica e tecnologica tra l'Italia e l'Islanda.

Esso si propone di fornire un quadro organico alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica già in atto tra i due Paesi. In Islanda, in particolare, è presente un crescente interesse per la lingua e la cultura italiana. L'Accordo mira a favorire la collaborazione scientifica, già particolarmente attiva fra i due Paesi, soprattutto nel settore medico.

L'Accordo individua i principi e i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, indicando quelli prioritari, quali: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari, docenti e ricercatori, la concessione reciproca di borse di studio, lo scambio di artisti, la cooperazione universitaria, scientifica e tecnologica, la collaborazione nel settore della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali.

L'articolo 1 esplicita la volontà delle due Parti ad incrementare la cooperazione culturale scientifica e tecnologica attraverso la realizzazione di attività che la favoriscano.

L'articolo 2 riguarda la collaborazione nei settori dell'istruzione scolastica e universitaria attraverso l'intensificazione delle intese fra università, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di progetti di ricerca comuni. Tale articolo mira inoltre a favorire la diffusione delle rispettive culture attraverso la traduzione e la pubblicazione di opere dell'altro Paese e la partecipazione a fiere del libro nell'altro Paese, attraverso le attività di enti ed associazioni dei due Paesi, lo scambio di mostre e di programmi culturali tra i rispettivi enti radio-televisivi. Esso stabilisce le modalità di protezione e conservazione del patrimonio culturale dei due Paesi attraverso la cooperazione fra archivi, musei, biblioteche. L'articolo 2 inoltre impegna i due Paesi a collaborare per impedire il traffico illegale di beni culturali, nonché per il recupero di opere illecitamente esportate.

L'articolo 3 prevede l'offerta reciproca di borse di studio che costituiscono uno strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione culturale e scientifica.

L'articolo 4 mira a promuovere lo scambio di artisti e di manifestazioni nei settori della musica, danza, teatro, cinema, arti figurative. Esso inoltre prevede la reciproca partecipazione a *festival*, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo dell'altro Paese.

L'articolo 5 si propone di favorire lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi nei settori di comune interesse.

L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili.

L'articolo 7 stabilisce che le condizioni finanziarie e tecniche per le attività previste dall'Accordo verranno stabilite sulla base di negoziati fra i due Paesi.

L'articolo 8 indica le modalità di notifica reciproca dell'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'approvazione dell'Accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica.

L'articolo 9 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo. Prevede infine le modalità di denuncia dello stesso e, in caso di denuncia, modalità di salvaguardia sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 3081 recante ratifica Accordo Italia-Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:

l'onere indicato all'articolo 3, comma 1, si intenda quale limite massimo di spesa;

il provvedimento entri definitivamente in vigore entro il 31 dicembre 2002.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE**(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)**

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 171.359 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0036040